



Milano, 01 Luglio 2025

CONTRIBUTI PUBBLICI AL NON PROFIT ENTRO IL 30 GIUGNO 2025

I soggetti interessati sono associazioni, fondazioni ed onlus che abbiano ricevuto contributi pubblici per un importo pari o superiore a 10.000 euro.

E' scaduto il 30 giugno 2025 un termine importante per quanto riguarda molti enti non profit, relativo all'**obbligo di pubblicazione dei contributi pubblici ricevuti** nell'esercizio precedente, qualora questi siano pari o superiori a 10.000 euro.

Ecco in cosa consiste tale adempimento e quali sono i soggetti a cui si applica.

I soggetti interessati: associazioni, fondazioni ed onlus

La normativa di riferimento è rappresentata dalla **legge 4 agosto 2017, n. 124, in particolare i commi da 125 a 129**, modificata nella formulazione attuale dal decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 ("Decreto Crescita"), che ha disposto in modo permanente alcuni obblighi di trasparenza riguardanti i contributi pubblici ricevuti (anche) dagli enti non profit.

Importanti chiarimenti sul tema sono poi stati forniti dalle **Circolari del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, n. 2 dell'11 gennaio 2019 e n. 6 del 25 giugno 2021**: nonostante tali documenti si riferiscano in particolare agli enti del terzo settore (Ets), le indicazioni in essi contenute possono ragionevolmente estendersi anche agli altri soggetti tenuti al rispetto delle disposizioni menzionate.

L'obbligo in questione si applica in primo luogo alle **associazioni**, alle **fondazioni** ed alle **onlus** che hanno ricevuto sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi od aiuti, in denaro od in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, pari o superiori a 10.000 euro, da parte:

- delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, c. 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- dei soggetti di cui all'art. 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Fra essi rientrano anche le società in controllo pubblico, così come le associazioni, le fondazioni ed in generale gli enti di diritto privato con bilancio superiore a 500.000 euro di entrate annuali, la cui attività sia stata finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei componenti dell'organo di amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni.

Sono, inoltre, soggette all'obbligo di rendicontazione anche le associazioni di protezione ambientale e le associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale (che in realtà già vi rientravano in quanto appunto "associazioni"), e le **cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri** di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

Nonostante il codice del terzo settore disponga già per gli **enti del terzo settore (Ets)** importanti obblighi in tema di trasparenza, la normativa in esame si applica anche ad essi.

L'obbligo in questione riguarda, come detto, anche le **onlus**: è bene, infatti, ricordare che la normativa onlus è stata sì soppressa dal codice del terzo settore, ma tale abrogazione diventerà effettiva solo quando sarà pienamente operativo il nuovo regime fiscale degli Ets, il quale, stando a quanto annunciato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali dovrebbe avvenire il 1° gennaio 2026.

I soggetti interessati: le società.

La legge 124/2017 distingue i soggetti menzionati nel paragrafo precedente da quelli che esercitano attività d'impresa, ai sensi dell'art. 2195 del codice civile, disponendo per essi modalità di pubblicazione parzialmente diverse rispetto a quelle previste per associazioni, fondazioni ed onlus, di cui si dirà a breve.

Fra tali soggetti rientrano sicuramente le **società** di cui al Libro V del Codice civile, oltre che le **imprese sociali costituite in forma societaria**.

Il discorso si fa più problematico per le **cooperative sociali**, che sono sia “società” che “onlus” (di diritto): la Circolare ministeriale n. 2 dell'11 gennaio 2019 ha stabilito la prevalenza del profilo legato alla forma giuridica, e quindi le cooperative sociali (tranne quelle che svolgono attività a favore degli stranieri) sono tenute ad adempiere all'obbligo di pubblicazione nelle stesse forme previste per le società. Applicando tale ragionamento alle imprese sociali, si ricava che quelle costituite in forma di associazione o fondazione sono chiamate a rispettare le regole di pubblicazione previste per tali forme giuridiche.

Il contenuto dell'obbligo ed il termine per la pubblicazione.

L'obbligo scatta solo nel momento in cui gli enti menzionati (associazioni, fondazioni ed onlus da un lato, società dall'altro) abbiano ricevuto contributi pubblici per un importo pari o superiore a 10.000 euro: il riferimento è l'esercizio finanziario precedente cioè, per gli enti che hanno l'esercizio sociale coincidente con l'anno solare, il periodo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024.

È importante sottolineare come **non tutte le risorse provenienti dalle Pubbliche Amministrazioni rientrano nel plafond dei 10.000 euro**, ma solamente quelle relative a “sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria”.

Ciò significa che eventuali apporti economici di natura corrispettiva (commerciale) con gli enti pubblici non rientrano nel computo dei 10.000 euro, così come quelli dovuti dalla Pubblica Amministrazione a titolo di risarcimento; vi rientrano, invece, i contributi concessi dall'ente pubblico a titolo di liberalità oppure dietro presentazione di uno specifico progetto da parte dell'associazione.

I contributi possono essere non solo in denaro, ma anche “in natura”. La Circolare n. 2 dell'11 gennaio 2019 ha precisato che si intendono, quindi, ricomprese anche le **risorse strumentali**, quali ad esempio un bene mobile od immobile concesso in comodato dalla pubblica amministrazione: in tal caso si dovrà chiedere alla stessa di comunicare il valore del bene, il quale dovrà essere indicato nel rendiconto. Qualora non fosse possibile individuare un importo preciso, è consigliabile fare riferimento a quello che è il valore di un bene simile od analogo sul mercato.

Alcune specifiche attribuzioni economiche: il 5 per mille

La Circolare ministeriale n. 6 del 25 giugno 2021 ha precisato che le somme ricevute a titolo di 5 per mille non sono da considerare fra i contributi pubblici disciplinati dalla Legge 124 del 2017 e non vanno, quindi, conteggiate nel “plafond” dei 10.000 euro.

Il Ministero ha di fatto superato quanto in precedenza detto con la Circolare n. 2 dell'11 gennaio 2019, e lo ha fatto sulla base di un mutato quadro normativo disposto per effetto del Decreto Legge 34 del 2019 (cosiddetto decreto “Crescita”). Il nuovo testo esclude, infatti, dalla rendicontazione i contributi che hanno “carattere generale”: secondo la Circolare ministeriale, **“per carattere generale si devono intendere i vantaggi ricevuti dal beneficiario sulla base di un regime generale, in virtù del quale il contributo viene erogato a tutti i soggetti che soddisfano determinate condizioni”**. In tale definizione è incluso il 5 per mille, le cui somme sono peraltro già soggette a specifici obblighi di pubblicità secondo quanto disposto dal Dpcm 23 luglio 2020.

Ai fini della pubblicazione occorre tenere conto dei contributi **“effettivamente erogati”**: ciò significa che **vanno conteggiate solo le somme che l'ente ha effettivamente incassato** nel corso



dell'esercizio finanziario precedente e non quelle che sono state solamente stanziare dall'ente pubblico, ma non ancora incassate dall'organizzazione.

La Circolare ministeriale n. 2 dell'11 gennaio 2019 ha, inoltre, chiarito che il limite dei 10.000 euro **deve essere inteso in senso cumulativo, riferendosi al totale degli apporti pubblici ricevuti e non alla singola erogazione**: esemplificando, se l'ente ha ricevuto durante l'anno contributi su due distinte progettualità da 9.000 euro ciascuna (da due differenti enti pubblici), il limite dei 10.000 euro è superato e scatta, quindi, l'obbligo di pubblicazione di tali somme.

Le informazioni da pubblicare.

La Circolare ministeriale n. 2 dell'11 gennaio 2019 ha specificato che le informazioni devono essere pubblicate in modo schematico e comprensibile per il pubblico, individuando come necessarie le seguenti voci:

1. denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente (l'associazione);
2. denominazione del soggetto erogante (la pubblica amministrazione);
3. **somma incassata** (per ogni singolo rapporto giuridico);
4. data di incasso;
5. **causale** (cioè, la descrizione relativa al motivo per cui tali somme sono state erogate: ad esempio, come "liberalità" oppure come "contributo in relazione ad un progetto specifico presentato dall'ente").

Un fac-simile di rendiconto dei contributi pubblici può essere scaricato [qui](#).

Le cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri di cui al Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 devono, inoltre, pubblicare trimestralmente nei propri siti internet o portali digitali l'elenco dei soggetti a cui sono versate somme per lo svolgimento di servizi finalizzati ad attività di integrazione, assistenza e protezione sociale. Sulla ragionevolezza, e quindi sulla costituzionalità, di una simile previsione, si potrebbero avanzare diversi dubbi.

Le modalità ed i termini di pubblicazione.

Le associazioni, le fondazioni e le onlus (oltre alle cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri) devono pubblicare, entro il 30 giugno 2025, i contributi ricevuti sul proprio sito internet oppure su "analogo portale digitale". La Circolare ministeriale n. 2 dell'11 gennaio 2019 ha ammesso, per le organizzazioni che non hanno il sito internet, la possibilità di utilizzare la pagina Facebook dell'ente. Sempre secondo la Circolare, qualora l'organizzazione non avesse nemmeno la pagina Facebook, l'obbligo può comunque essere adempiuto pubblicando i contributi sul sito internet della rete associativa alla quale l'ente aderisce.

Le società (comprese le cooperative sociali e le imprese sociali costituite in forma societaria) sono, invece, tenute a pubblicare le stesse informazioni nella nota integrativa del bilancio di esercizio e dell'eventuale bilancio consolidato. Il termine è quello ordinario previsto per l'approvazione del bilancio. I soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata e quelli comunque non tenuti alla redazione della nota integrativa assolvono all'obbligo pubblicando le informazioni, entro il 30 giugno 2025, sul proprio sito internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico o, in mancanza, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza.

Nonostante la normativa non stabilisca nulla riguardo a quanto tempo debbano essere mantenuti sul sito i diversi rendiconti, si consiglia di lasciare pubblicati anche i rendiconti precedenti, posizionandoli all'interno di una sezione specifica ed in evidenza.

Le sanzioni previste.

Il controllo sull'adempimento dell'obbligo di pubblicazione dei contributi pubblici è in capo ai soggetti erogatori oppure all'amministrazione vigilante o competente per materia.

Come conseguenza dell'inosservanza dell'obbligo di pubblicazione è **prevista**, sia per le associazioni/fondazioni/onlus che per le società, **in prima battuta una sanzione economica pari all'1% degli importi ricevuti, con un importo minimo di 2.000 euro**, oltre alla sanzione accessoria dell'obbligo di pubblicazione. **Se da tale contestazione passano 90 giorni e**

L'organizzazione non provvede alla pubblicazione ed al pagamento della sanzione, si avrà l'ulteriore sanzione della restituzione integrale delle somme ricevute.

RISOLUZIONE 42/E DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Chirurgia e medicina estetica: i paletti per l'esenzione Iva

In assenza dello scopo terapeutico, comprovato, in ipotesi di chirurgia estetica, da «apposita attestazione medica» e, in caso di medicina estetica, da idonea documentazione od anche da «apposita attestazione medica», le relative prestazioni sono assoggettate a regime Iva ordinario. È quanto evidenziato dalla Risoluzione 42/E/2025 dell'Agenzia delle Entrate del 12 giugno 2025.

Con riferimento alle prestazioni rese da medici anestesisti nell'ambito di interventi di chirurgia estetica, l'Agenzia delle Entrate ritiene «in ogni caso applicabile il regime di esenzione» previsto dall'articolo 10, primo comma, n. 18), del Decreto Iva (Dpr 633/1972), «senza necessità dell'attestazione medica o di altra documentazione che ne comprovi la natura terapeutica».

Secondo la lettura dell'Agenzia delle Entrate si tratta di «prestazioni comunque caratterizzate da finalità terapeutiche perché volte a tutelare, mantenere e stabilizzare le condizioni vitali del paziente durante l'intervento chirurgico, anche quando quest'ultimo avvenga nell'ambito di interventi effettuati dal paziente per motivi diversi da quelli terapeutico-curativi».

In relazione all'«apposita attestazione medica», considerato che manca un'esplicita limitazione, da parte del legislatore, l'Agenzia delle Entrate ritiene che non sia possibile escludere a priori che possa essere rilasciata dallo stesso chirurgo (o medico) estetico che esegue l'intervento o trattamento estetico.

POLIZZE CATASTROFALI: CONVERSIONE IN LEGGE DEL D.L. 39/2025 DI PROROGA DELL'OBLIGO

E' stato convertito in Legge il D.L. 39/2025 che ha prorogato per le micro, piccole e medie imprese il termine entro cui adempiere all'obbligo di stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni catastrofali.

Di seguito, riepiloghiamo le disposizioni (art. 1 c. 1 DL 39/2025 conv., con modif., in L. 78/2025):

- a) per le **imprese di medie dimensioni**, il termine è **prorogato al 1° ottobre 2025**;
 - b) per le **piccole e micro imprese**, il termine è **prorogato al 31 dicembre 2025**.
- Per le **grandi imprese**, invece, è rimasto **fermo il termine** del 31 marzo 2025.

In caso di **inadempimento**, oltre al rischio di una sanzione amministrativa pecuniaria, la società rischia di non poter accedere all'assegnazione di contributi, sovvenzioni ed agevolazioni di carattere finanziario a valere sul bilancio dello Stato (ai sensi dell'art. 1 c. 102 L. 213/2023); tale disposizione si applica:

- per le imprese di medie dimensioni, nonché per le piccole e microimprese: dalla medesima data in cui sorge l'obbligo assicurativo e, quindi, dal 1° ottobre 2025 per le medie imprese e dal 31 dicembre 2025 per le piccole e microimprese;
- per le grandi imprese: decorsi 90 giorni dal 31 marzo 2025, data di decorrenza dell'obbligo assicurativo e, quindi, dal 30 giugno 2025.

Per la determinazione del **valore dei beni da assicurare** si considera il valore di ricostruzione a nuovo dell'immobile, ovvero il costo di rimpiazzo dei beni mobili, o quello di ripristino delle condizioni del terreno interessato dall'evento calamitoso (art. 1 c. 101 terzo periodo L. 213/2023 introd. dall'art. 1 c. 3 bis DL 39/2025).

L'assicuratore è tenuto ad assicurare **esclusivamente** gli **immobili costruiti od ampliati** sulla base di un valido **titolo edilizio** ovvero la cui ultimazione risale ad una data in cui il rilascio di un titolo edilizio non era obbligatorio. Sono altresì assicurabili gli immobili oggetto di sanatoria o per i quali

sia in corso un procedimento di sanatoria o di condono. Per gli immobili non assicurabili non spetta alcun indennizzo, contributo, sovvenzione o agevolazione di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali (art. 1 c. 106 secondo periodo L. 213/2023 sost. dall'art. 1 c. 3 quinquies DL 39/2025 conv. in L. 78/2025).

DECRETO SPORT APPROVATO

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il 20 giugno 2025 un nuovo Decreto-Legge che introduce misure urgenti per l'organizzazione di grandi eventi sportivi e per altri ambiti connessi al mondo dello sport. La proposta mira a garantire il rispetto degli impegni internazionali assunti dall'Italia, in particolare per i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano-Cortina 2026.

Il provvedimento contiene disposizioni specifiche per sostenere l'organizzazione di alcuni dei principali eventi sportivi in programma in Italia nei prossimi anni. Tra questi:

- la 38esima edizione dell'America's Cup (Napoli 2027);
- i XX Giochi del Mediterraneo (Taranto 2026);
- le Finali ATP di tennis;
- le manifestazioni legate a Milano-Cortina 2026.

Il Decreto-Legge affronta, inoltre, questioni relative alla giustizia sportiva, con norme che rafforzano il contrasto al fenomeno del *match fixing*, in particolare in presenza di flussi anomali di scommesse. Un'altra novità è l'istituzione del **Fondo sport**, destinato alla concessione di borse di studio per studenti universitari che si distinguono per meriti sportivi. L'obiettivo è dare piena attuazione all'art. 33 della Costituzione, recentemente modificato per includere lo sport tra i principi fondamentali. Sarà necessario un Decreto successivo per definire i requisiti degli atleti e le modalità di presentazione delle domande, prediligendo le modalità telematiche.

Tra le misure accessorie figurano anche la proroga del Commissario straordinario dell'ACI e la modifica all'art. 583-quater del Codice Penale. Quest'ultima estende le pene per lesioni personali agli arbitri ed a tutti i soggetti incaricati della regolarità tecnica durante le manifestazioni sportive.

Una delle misure più attese, ossia la nomina del **Commissario straordinario** per le opere infrastrutturali legate agli Europei di calcio in programma nel 2032 organizzati insieme alla Turchia, non è stata inclusa nella versione iniziale del decreto.

Il Consiglio dei Ministri ha espresso accordo unanime sull'introduzione di un emendamento in sede di conversione, ma la definizione della figura commissariale è stata rimandata per consentire ulteriori approfondimenti tecnici.

L'obiettivo di questa figura sarà quello di coordinare ed accelerare l'ammodernamento degli stadi italiani, anche in considerazione delle tempistiche stabilite dalla Uefa. Entro aprile-maggio 2027, infatti, dovranno essere aperti i cantieri per garantire la disponibilità degli impianti richiesti.

Secondo quanto anticipato, il Commissario per le infrastrutture sportive dovrà disporre di poteri speciali per sbloccare iter burocratici in fase di stallo ed avviare nuovi interventi in particolare per gli stadi candidati ad ospitare le partite di Euro 2032. La struttura prevede anche la designazione dei sindaci, o di loro delegati, in qualità di sub-commissari. A ciò si aggiungerà l'accesso ad un pacchetto articolato di strumenti finanziari.

L'intervento complessivo mira a sbloccare investimenti già previsti per circa **4,5-5 miliardi di euro**, ma secondo le proiezioni del Governo, la leva economica attivata potrebbe raggiungere un impatto fino a **10 miliardi di euro**, includendo nuove opere e riqualificazioni.

La definizione operativa di questa figura e delle relative competenze sarà, quindi, affidata ad un prossimo emendamento parlamentare durante l'iter di conversione del Decreto in Legge.

Lavoro subordinato

Il provvedimento si concentra prevalentemente sui prossimi grandi eventi sportivi ospitati dall'Italia, ma interviene anche su altri aspetti dell'ordinamento sportivo nazionale. Tra questi, il

lavoro: la recente Riforma **ha ridisegnato la gestione dei rapporti nel settore**, disciplinando in modo dettagliato la figura del «lavoratore sportivo» e le sue caratteristiche. Tra le varie forme contrattuali previste c'è il lavoro subordinato, regolato dall'art. 26 del D. Lgs. 36/2021. Il comma 2 fissava in origine a 5 anni la durata massima di questi contratti; ora **si potrà arrivare fino a 8 anni**. Una novità che riguarda soprattutto lo sport professionistico, in particolare il calcio, mentre nel settore dilettantistico il lavoro subordinato è quasi assente.

La nuova Commissione

Riguarda il settore professionistico anche il nuovo Organo per i controlli economico-finanziari, destinato a sostituire **la Covisoc nel calcio e la Comtec nel basket**. Istituito con l'art. 2 del DL 71/2024, l'Organo entrerà in operatività nel mese di luglio 2025. Il Decreto-Legge Sport ne definisce alcune funzioni, tra cui **le modalità di reclutamento del personale**: le selezioni partiranno a gennaio 2026 e la Commissione potrà contare fino a 10 unità tra personale dirigenziale e non proveniente da Covisoc e Comtec. La disposizione risponde alla necessità di garantire, in sede di prima applicazione, la piena ed immediata operatività dell'Organo, cui sono affidati anche compiti finora svolti dalle precedenti Commissioni di vigilanza. È, inoltre, prevista la possibilità di nominare un vicesegretario con mandato quadriennale, rinnovabile, che qualora dipendente pubblico, dovrà essere collocato fuori ruolo, in aspettativa od in altra analoga posizione, in ogni caso per tutta la durata del mandato.

SPESE DI TRASFERTA: IL PUNTO DELLE NOVITA' DOPO IL DL FISCALE

Il nuovo Decreto fiscale riorganizza la normativa delle spese di trasferta in relazione all'obbligo di tracciabilità

La Legge di Bilancio per l'anno 2025 ha introdotto l'obbligo generalizzato di tracciabilità del pagamento delle spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea sostenute in occasione di trasferte o missioni.

Il sostenimento di queste spese, senza rispondere all'obbligo di tracciamento del pagamento, comporta la ripresa fiscale del costo o del rimborso, a seconda dei casi.

Ad esempio, quando un lavoratore dipendente sostiene delle spese per una trasferta, spese che vengono poi rimborsate dall'impresa:

- se il pagamento è effettuato con modalità tracciabili: l'importo rimborsato non costituisce reddito imponibile per il lavoratore, ma costituisce costo deducibile per l'impresa;
- se le spese sono sostenute in contanti: l'importo rimborsato costituisce reddito imponibile per il lavoratore e costo indeducibile per l'impresa.

La misura, nel caso in cui non si riescano ad effettuare i pagamenti con modalità tracciate, risulta particolarmente gravosa dal punto di vista fiscale, presentando un costo, inerente ed effettivamente sostenuto, che diviene reddito imponibile per il lavoratore ed onere indeducibile per l'impresa.

La finalità della norma è anti-evasiva: l'obiettivo non è l'elusione dei soggetti che sostengono queste spese, ma la presunta evasione operata da quelle classi di operatori che forniscono servizi di trasporto, ristorazione ed ospitalità.

Con il DL n. 84 pubblicato in G.U. il 17 giugno 2025 il legislatore fa alcune modifiche alla normativa introdotta dalla Legge di Bilancio 2025, con decorrenza dal giorno 18 giugno 2025.

L'obiettivo delle modifiche normative è duplice: da un lato vuole rendere più coerente la normativa nel suo complesso, allineando il trattamento previsto per le imprese e lavoratori autonomi, dall'altro cerca di non gravare troppo sugli operatori disapplicando gli obblighi previsti nelle situazioni in cui viene meno la finalità anti-evasiva sottostante.

Ai sensi dell'**articolo 1 del DL 84/2025**, le spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea sostenute in occasione di trasferte o missioni da lavoratori dipendenti, imprese e lavoratori autonomi sono soggette all'obbligo di pagamento con modalità tracciata solo quando sostenute nel territorio dello Stato italiano.



Ne consegue che le spese di trasferta sostenute all'estero non soggiacciono a questo obbligo e possono essere pagate in contanti senza che questo ne influenzi la fiscalità.

La motivazione che sta alla base della modifica normativa è duplice:

- da un lato, l'obiettivo di fare emergere la base imponibile dei fornitori di servizi di trasporto, ristorazione ed ospitalità viene meno quando le trasferte avvengono all'estero;
- dall'altro lato, dover sostenere queste spese con modalità tracciate anche all'estero spesso può risultare concretamente difficoltoso: non tutti i Paesi all'estero hanno, infatti, lo stesso grado di diffusione dei mezzi di pagamento elettronici.

Il medesimo intervento legislativo operato dall'**articolo 1 del DL 84/2025** interviene anche sulle spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea sostenute, in occasione di trasferte o missioni, in modo specifico da lavoratori autonomi e professionisti.

La modifica normativa si è resa necessaria per armonizzare la norma che ha stabilito l'obbligo anche per il lavoratore autonomo della tracciabilità delle spese di trasferta, con la disciplina (l'articolo 5 del Decreto Legislativo 192/2024) che ha reso irrilevanti fiscalmente tali spese per il professionista e committente.

Nella contrapposizione delle due norme, a vincere è stato l'obbligo di tracciabilità; così, modificando gli articoli 54 e 54-ter del TUIR, **le somme ricevute dal professionista a titolo di rimborso per spese** (analiticamente documentate) **di vitto, alloggio, viaggio e trasporto** mediante autoservizi pubblici non di linea, sostenute in Italia in occasione di trasferte o missioni e riaddebitate in fattura, **concorrono alla formazione del reddito del professionista o del lavoratore autonomo solo nel caso in cui i relativi pagamenti non siano stati effettuati con strumenti tracciabili.**

La precedente versione della norma stabiliva la generica irrilevanza fiscale in capo al professionista per le spese di trasferta, analiticamente documentate, e riaddebitate al committente; adesso, ai fini dell'irrilevanza fiscale, viene aggiunto l'obbligo di eseguire i pagamenti con modalità tracciate.

Similmente, intervenendo sull'articolo 54-septies del TUIR, sono sottoposte al medesimo obbligo di esecuzione del pagamento con modalità tracciate, per godere della deducibilità fiscale, anche le spese di trasferta:

- sostenute direttamente da lavoratori autonomi e professionisti;
- sostenute direttamente da lavoratori autonomi e professionisti quale committente di incarichi conferiti ad altri lavoratori autonomi o professionisti;
- rimborsate analiticamente da lavoratori autonomi e professioni ai propri dipendenti od a collaboratori (per esecuzione di incarichi),

Va precisato, infine, che la normativa rileva non solo ai fini delle imposte dirette, ma anche ai fini della determinazione della base imponibile IRAP.

SUPERBONUS 2025: ISTRUZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE DOPO LA LEGGE DI BILANCIO 2025

La Circolare n. 8 del 19 giugno 2025 contiene tutti i chiarimenti per utilizzare le detrazioni da bonus edilizi dopo la Legge di Bilancio: vediamo le novità per ciò che concerne il superbonus

E' stata pubblicata la Circolare n. 8/2025 con tutte le istruzioni dell'Agenzia delle Entrate sulle novità introdotte per i **bonus edilizi** dalla Legge di Bilancio 2025.

Relativamente al **Superbonus**, misura che sta andando a morire, vediamo cosa viene specificato dalla Circolare del 19 giugno u.s.

Il 31 dicembre 2024 è scaduta l'aliquota al 70% del superbbonus massicciamente ridimensionato da tutte le norme in tema, avvicendatesi nel corso del 2023 e del 2024.

Sul superbbonus la **Legge di Bilancio 2025** ha previsto alcune novità e, in particolare, il comma 56 modifica l'articolo 119 del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34.



La lettera a) introduce un nuovo comma 8-bis.2. all'articolo 119 che stabilisce che la detrazione del 65% prevista dal comma 8-bis, primo periodo, per le spese sostenute nell'anno 2025, spetta esclusivamente per gli interventi già avviati ovvero per i quali, alla data del 15 ottobre 2024, risulti:

- a) presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi del comma 13-ter, se gli interventi sono diversi da quelli effettuati dai condomini;
- b) adottata la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori e presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi del comma 13-ter, se gli interventi sono effettuati dai condomini;
- c) presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici.

La lettera b) introduce un nuovo comma 8-sexies. sempre all'articolo 119 che riconosce la facoltà di ripartire in dieci quote annuali di pari importo la detrazione spettante per le spese sostenute dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.

Nello specifico si prevede che per le spese sostenute dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2022, relativamente agli interventi rientranti nella disciplina del superbonus, la detrazione può essere ripartita, su opzione del contribuente, in dieci quote annuali di pari importo a partire dal periodo d'imposta 2023.

Con la Circolare n. 8 del 19 giugno 2025 in merito a queste novità viene precisato quanto segue.

Si forniscono chiarimenti sulla detrazione del 65% delle spese sostenute nel 2025 prevista a favore dei condomini, delle persone fisiche che realizzano interventi su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari, delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), delle Organizzazioni di volontariato (OdV) e delle Associazioni di promozione sociale (Aps).

Lo sconto fiscale è, infatti, riconosciuto a patto che, entro il 15 ottobre 2024, risulti presentata la Cila, sia adottata la delibera assembleare per gli interventi effettuati dai condomini, sia presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici.

Per quei contribuenti che hanno sostenuto spese nel 2023 per interventi agevolati, potranno scegliere di ripartire la detrazione in 10 quote annuali di pari importo e la scelta potrà essere effettuata presentando una dichiarazione integrativa entro il 31 ottobre 2025.

In caso di maggiore debito d'imposta, il versamento potrà essere effettuato senza sanzioni, né interessi, entro il termine per il versamento del saldo delle imposte relative al 2024.

ROTTAMAZIONE QUATER: PROSSIMA RATA ENTRO IL 31 LUGLIO 2025

Rottamazione quater: prossima rata entro il 31 luglio 2025 che, con i 5 giorni di tolleranza e le festività, slitta al 5 agosto 2025. Entro il 30 giugno 2025 il piano per i decaduti.

Per mantenere i benefici della Definizione agevolata o Rottamazione-quater introdotta dalla Legge n. 197/2022 è **necessario effettuare il versamento della rata in scadenza il 31 luglio 2025.**

In considerazione dei 5 giorni di tolleranza concessi dalla legge, saranno considerati tempestivi i pagamenti effettuati entro il 5 agosto 2025.

Le rate successive andranno saldate secondo le scadenze del proprio piano contenuto nella Comunicazione delle somme dovute, disponibili anche sul sito in area riservata. Per conoscere tutte le modalità di pagamento occorre consultare la pagina dedicata.

Attenzione al fatto che, in caso di mancato pagamento o se il pagamento avviene oltre il termine ultimo o per importi parziali, si perderanno i benefici della misura agevolativa ed i versamenti effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.

Una copia della Comunicazione delle somme dovute, con il riepilogo del piano ed i moduli per il pagamento, è sempre disponibile nell'area riservata.

Si ricorda che, nel caso in cui il pagamento non venga eseguito, sia effettuato oltre il termine ultimo o sia di ammontare inferiore rispetto all'importo previsto, verranno meno i benefici della Definizione agevolata e quanto già corrisposto sarà considerato a titolo di acconto sul debito residuo.

Per conoscere tutte le modalità di pagamento è bene consultare la pagina dedicata.

Relativamente, invece, ai soggetti riammessi alla rottamazione al 30 aprile 2025, il termine ultimo per la prima od unica rata scade il 5 agosto 2025.

Più in dettaglio, i contribuenti che sono stati riammessi alla rottamazione quater potranno eseguire i pagamenti secondo il piano che sarà comunicato dalla Riscossione entro il 30 giugno 2025:

- in un'unica soluzione, entro il 31 luglio 2025,
- oppure fino ad un numero massimo di 10 rate consecutive, di pari importo, con scadenza, rispettivamente, le prime due, il 31 luglio ed il 30 novembre 2025 e le successive, il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio ed il 30 novembre degli anni 2026 e 2027.

Vale anche in questi casi la tolleranza di 5 giorni per i pagamenti, ad esempio, per la scadenza del 31 luglio 2025, il pagamento è nei termini, se eseguito entro il 5 agosto 2025 e così via.

CERTIFICAZIONE UNICA AUTONOMI: COME CAMBIERA'

Decreto correttivo in ambito di adempimenti tributari e CPB con anche un cambiamento per il calendario della certificazione dei lavoratori autonomi. Il testo ora in Parlamento.

Il Decreto Correttivo sugli adempimenti tributari e CPB è Legge.

Pubblicato nella G.U. n 134 del 12 giugno 2025, il Decreto Legislativo n. 81 è entrato in vigore il 13 giugno 2025.

Tra le novità vi è quella sulla Certificazione Unica degli autonomi che prenderà forma dal 2026: vediamo i dettagli.

Il Decreto Correttivo con l'art 4 contiene misure per modificare i termini per la trasmissione delle CU per i redditi di lavoro autonomo e per la disponibilità della dichiarazione dei redditi precompilata per i contribuenti titolari di partita IVA.

In dettaglio la norma dispone che, all'articolo 4, comma 6-quinquies, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998 n. 322 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al terzo periodo, le parole: «Dal 2025» sono sostituite dalle seguenti: «Nel 2025»;
- b) dopo il terzo periodo è inserito il seguente: ***«Dal 2026 le certificazioni di cui al comma 6-ter contenenti esclusivamente redditi che derivano da prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell'esercizio di arte o professione abituale ovvero provvigioni per le prestazioni non occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari sono trasmesse in via telematica all'Agenzia delle entrate entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti.»***.
- All'articolo 1, comma 1-bis, del D. Lgs. 21 novembre 2014, n. 175, dopo il primo periodo è inserito il seguente: ***«A decorrere dal 2026 la dichiarazione precompilata di cui al presente comma viene resa disponibile telematicamente entro il 20 maggio di ciascun anno.»***.

CREDITO SPONSORIZZAZIONI SPORTIVE: DOMANDE ENTRO IL 5 AGOSTO 2025

Entro il 5 agosto 2025 vanno presentate le domande per il credito sponsorizzazioni sportive: destinatari lavoratori autonomi, imprese ed enti non commerciali

Il Dipartimento per lo Sport ha comunicato che dalle ore 12 del 5 giugno 2025, e fino al 5 agosto 2025 ore 23.59, è attiva la piattaforma online per l'invio delle domande di riconoscimento per usufruire del credito d'imposta per le sponsorizzazioni sportive a valere sulle operazioni svolte nel terzo trimestre dell'anno fiscale 2023.

Il "Bonus sponsorizzazioni sportive" 3° trimestre 2023 è stato esteso dal Decreto "Pubblica Amministrazione-bis".

Il bonus, pari al 50% degli investimenti effettuati è riconosciuto nel limite massimo di spesa di 1 milione di euro.

A tal fine i soggetti interessati devono presentare una domanda entro il 5 agosto 2025.

Si ricorda che i destinatari della misura sono:

- i lavoratori autonomi,
- le imprese,
- e gli enti non commerciali,

che hanno effettuato investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di Leghe che organizzano campionati nazionali a squadre ovvero società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al Registro nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (che ha sostituito il precedente Registro CONI) in possesso dei seguenti requisiti:

- 1. Che siano operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e paralimpici.
- 2. Che svolgano attività sportiva giovanile.
- 3. Soggetti beneficiari i cui ricavi, di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativi al periodo d'imposta 2022 e comunque prodotti in Italia, siano almeno pari a 150.000 euro e non superiori a 15 milioni di euro.
- 4. L'investimento in campagne pubblicitarie deve essere di importo complessivo non inferiore a 10.000 euro (iva esclusa);
- 5. Il contributo in parola, riconosciuto sotto forma di credito d'imposta, è pari al 50% delle spese per gli investimenti effettuati a decorrere dal 1° luglio 2023 e fino al 30 settembre 2023.

L'investimento in campagne pubblicitarie prevede:

- importo complessivo non inferiore a 10.000 euro e rivolto ai predetti soggetti con ricavi 2022 almeno pari a 150.000 euro e fino ad un massimo di 15 milioni di euro;
- che i pagamenti siano effettuati con versamento bancario / postale od altri sistemi di pagamento tracciati.

Il credito d'imposta:

- è pari al 50% degli investimenti effettuati dal 1° luglio 2023 al 30 settembre 2023;
- spetta nel rispetto dei limiti di cui al Regolamento UE n. 1407/2013 in materia di aiuti "de minimis" poi sostituito dal 2024 dal Regolamento UE n. 2831/2023;
- è riconosciuto nel limite massimo complessivo di spesa di 1 milione di euro;
- è escluso per gli investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di soggetti in regime forfettario;
- è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il mod. F24.

Nel comunicato viene specificato che la Piattaforma per le domande è operativa dal 5 giugno 2025. Non saranno prese in considerazione domande che perverranno con modalità diversa da quella prevista o al di fuori dei termini stabiliti.

Sulla piattaforma online è disponibile una guida operativa alla compilazione della domanda.

A seguito della presentazione della domanda l'utente potrà seguire lo stato di lavorazione della propria istanza fino all'inserimento all'interno del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, controllando il campo "stato di lavorazione della pratica".

Inoltre, è presente un campo "note", in visione agli utenti, attraverso cui il funzionario incaricato della lavorazione potrà richiedere agli utenti stessi eventuali necessarie integrazioni.

Da ultimo, si precisa che questa fase riguarda **esclusivamente le richieste afferenti al terzo trimestre 2023 e non al 2024**, che sarà oggetto di una successiva procedura.

RIFORMA DELLO SPORT: PROSEGUONO I CONTROLLI SUGLI STATUTI

La Riforma dello Sport ha introdotto una nuova disciplina per ASD e SSD prevedendo in capo a queste ultime l'obbligo di conformare i propri statuti entro il termine del 30 giugno 2024.

Moltissimi sono gli enti che non hanno ancora perfezionato l'iscrizione al Registro nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche. Ed è proprio a questi ultimi che il Dipartimento per lo Sport si è rivolto con comunicato del 20 giugno 2025, sollecitando Federazioni ed Enti di Promozione Sportiva affinché sensibilizzino i propri enti affiliati nell'attività di *compliance* alla normativa. Un percorso che potrebbe essere facilitato attraverso strumenti come statuti standard (predisposti dagli Organismi affilianti ed approvati dal Dipartimento). Va, infatti, considerato che diversi sono stati i rilievi del Dipartimento che spaziano dal tema legato all'oggetto sociale fino ad arrivare alla devoluzione del patrimonio.

Sotto il primo profilo, la Riforma dello Sport ha introdotto un vincolo sulle attività sportive dilettantistiche che devono essere svolte in via stabile e principale. Nel novero delle attività istituzionali rientrano non soltanto quelle sportive in senso stretto, ma anche la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva. Vi sono ricomprese sia quelle riconosciute da Coni e Cip, sia quelle di cui il Dipartimento abbia verificato la natura sportiva (articolo 5 D. Lgs. 39/21). Una formulazione più ampia che, tuttavia, fatica ancora a trovare applicazione, non essendo stato ancora pubblicato l'elenco annuale delle attività ammissibili per il Dipartimento. La normativa consente, peraltro, agli enti dilettantistici di esercitare anche attività diverse, sempreché secondarie e strumentali. Rientrano in quest'ambito attività tipicamente commerciali svolte dall'ente in ottica di autofinanziamento. Si pensi alla somministrazione di alimenti e bevande usualmente svolta nell'impianto sportivo.

Nonostante la norma sia entrata in vigore dal 1° luglio 2023, manca ancora il Decreto attuativo che fisserà i limiti di secondarietà e strumentalità. In attesa di conoscere il contenuto del provvedimento, quel che già si conosce sono le attività escluse dal computo dei citati limiti. Vale a dire la sponsorizzazione e l'attività promo pubblicitaria, la cessione di diritti ed indennità legate alla formazione degli atleti, nonché dalla gestione di impianti e strutture sportive (articolo 9, comma 1 bis, del D. Lgs. 36/21).

Ciò al fine di evitare che i limiti che verranno posti inibiscano o condizionino attività che spesso costituiscono l'intero ricavo di un ente sportivo. Va comunque precisato che, mentre per la sponsorizzazione è indubbia la natura commerciale, non altrettanto può dirsi per la gestione di un impianto sportivo. L'inquadramento fiscale di quest'attività varia, infatti, a seconda che la stessa sia svolta in forma d'impresa, ossia se l'ente impieghi strutture e mezzi organizzati con fini di concorrenzialità sul mercato o si avvalga di altri strumenti propri degli operatori di mercato.

Discorso diverso, invece, se i redditi derivanti dalla gestione dell'impianto sportivo non siano inseriti in un contesto produttivo, ma siano posseduti nel mero obiettivo di trarne redditi di natura fondiaria destinati al sostegno delle finalità istituzionali. È il caso, ad esempio, dell'ente che dà in locazione ad un'altra ASD/SSD l'impianto sportivo senza servizi aggiuntivi ed al solo scopo di coprire le spese di gestione. In quest'ultima ipotesi i proventi derivanti dall'attività sarebbero inquadrabili tra i redditi fondiari e non tra quelli d'impresa. Va in ogni caso precisato che la gestione dell'impianto sportivo, nonostante non sia annoverabile tra le attività commerciali, è comunque un'attività strumentale all'attività sportiva in senso stretto. Come tale va, dunque, valorizzata da parte di quegli enti dilettantistici obbligati a prevederla negli statuti ai fini dell'accesso ai fondi perduti previsti dal Dipartimento sull'impiantistica.



DIRITTO CAMERALE 2025: LA PROROGA NEL DL FISCALE

Invariati gli importi del diritto camerale 2025: vediamo le regole e le tabelle, nonché la proroga della scadenza del 30 giugno nel DL fiscale

Il versamento del diritto camerale annuale dei soggetti già iscritti al 1° gennaio 2025 deve essere effettuato, in un'unica soluzione, entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi ossia il 30 giugno.

Il DL fiscale ha previsto alcune proroghe includendo per alcuni soggetti anche il pagamento del diritto che slitta al 21 luglio 2025.

Attenzione al fatto che, **per i soggetti non interessati dalla proroga, resta invariata la scadenza del 30 giugno 2025**, con la possibilità di effettuare il versamento entro il 30 luglio 2025 con la maggiorazione dello 0,40%.

L'art 28 comma 1, del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni nella legge n 114 dell'11 agosto 2014, stabilisce che *"Nelle more del riordino del sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'importo del diritto annuale di cui all'art. 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modificazioni, come determinato per l'anno 2014, è ridotto, per l'anno 2015, del 35 per cento, per l'anno 2016, del 40 per cento, e, a decorrere dall'anno 2017, del 50 per cento"*.

Alla luce del disposto del predetto comma 1, che sostanzialmente vincola la determinazione delle misure del diritto annuale, è stato adottato il decreto interministeriale 8 gennaio 2015 con il quale sono state determinate le misure del diritto annuale a decorrere dal 2015, in conformità alle riduzioni percentuali legislative previste.

In assenza di nuovi interventi normativi **la variazione del fabbisogno camerale è irrilevante ai fini della determinazione del diritto annuale 2025; pertanto, il Decreto 8 gennaio 2015 dispone riduzioni delle misure del diritto annuale in misura pari a quelle legislative previste anche per gli anni successivi e, quindi, del 50% a partire dal 2017.** Si ritiene, infatti, in questo caso sufficiente limitarsi ad illustrare con Circolare, come in precedenti analoghe occasioni di variazione non significativa del fabbisogno, gli effetti per il 2025 del predetto Decreto che a sua volta in parte rinviava al decreto interministeriale 21 aprile 2011. Ciò premesso, **si riportano le misure fisse del diritto annuale dovuto dalle imprese e dagli altri soggetti obbligati dal 1° gennaio 2025.**

MISURE FISSE DIRITTO ANNUALE

	importi 2025
IMPRESE CHE PAGANO IN MISURA FISSA	Sede
Imprese individuali iscritte o annotate nella sezione * speciale (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli)	€ 44,00
* Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria	€ 100,00
IMPRESE CHE IN VIA TRANSITORIA PAGANO IN MISURA FISSA	Sede
* Società semplici non agricole	€ 100,00
* Società semplici agricole	€ 50,00
* Società tra avvocati previste dal D. Lgs. n 96/2001	€ 100,00
* Soggetti iscritti al REA	€ 15,00
IMPRESE CON SEDE PRINCIPALE ALL'ESTERO	
* per ciascuna unità locale/sede secondaria	€ 55,00

Le predette misure sono state indicate nel loro importo esatto, mentre ai fini del versamento dell'importo complessivo da versare a ciascuna Camera di Commercio occorre, quando necessario, provvedere all'arrotondamento all'unità di euro tenendo conto del criterio richiamato nella nota di questo Ministero n. 19230 del 30 marzo 2009 e, cioè, applicando un unico arrotondamento finale, per eccesso, se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi, e per difetto, negli altri casi, sull'intero importo dovuto dall'impresa (comprensivo dell'importo dovuto per le eventuali unità locali ubicate nella medesima Provincia).

Nel caso di **imprese tenute al versamento del diritto annuale commisurato al fatturato** (cioè delle altre imprese iscritte al Registro delle Imprese, diverse da quelle individuali e da quelle per cui siano previste specifiche misure fisse o transitorie), è necessario che le medesime applichino al fatturato 2024 le aliquote definite con il Decreto interministeriale 21 aprile 2011, mantenendo nella sequenza di calcolo cinque cifre decimali; **gli importi complessivi così determinati, dovranno essere ridotti del 50% e successivamente arrotondati secondo il già richiamato criterio individuato nella nota n 19230 del 30.03.2009** (prima arrotondamento alla seconda cifra decimale e poi arrotondamento all'unità di euro, per eccesso, se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi, e per difetto, negli altri casi).

Si riportano, a tale fine, le fasce di fatturato e le relative aliquote da utilizzare per i calcoli:

Fasce e aliquote 2014

Scaglioni di fatturato	
(somma degli importi dovuti per ciascuno scaglione con arrotondamento matematico al quinto decimale)	
da euro	a euro
0	100.000,00
oltre 100.000,00	250.000,00
oltre 250.000,00	500.000,00
oltre 500.000,00	1.000.000,00
oltre 1.000.000,00	10.000.000,00
oltre 10.000.000,00	35.000.000,00
oltre 35.000.000,00	50.000.000,00
oltre 50.000.000,00	

Si ricorda che anche la **misura fissa** prevista per la prima fascia di fatturato da utilizzare comunque nel calcolo nell'importo integrale di € 200,00 è soggetta, a conclusione del calcolo, alla riduzione complessiva del 50%, con la conseguenza che per le imprese con fatturato fino a 100.000,00 euro, l'importo del diritto annuale da versare è pari ad € **100,00**. Si evidenzia, inoltre, che anche l'**importo massimo da versare**, indicato nella tabella in € 40.000,00, è soggetto alla riduzione del 50%, con la conseguenza che in nessun caso l'importo da versare sarà superiore ad € **20.000,00**.

Sia nel caso di misure del diritto annuale fisse, che di misure commisurate al fatturato dell'esercizio precedente, occorre, quando necessario, provvedere all'arrotondamento all'unità di euro tenendo conto del criterio richiamato nella nota n. 19230 del 3 marzo 2009. In merito trovano conferma le indicazioni e gli esempi riportati nella nota 227775 del 29 dicembre 2014 di questo Ministero, salva ovviamente la modifica della percentuale di riduzione



L'art. 13 del Decreto-Legge 17 giugno 2025, n. 84 noto come DL fiscale ha prorogato al 21 luglio la scadenza delle dichiarazioni dei redditi prevista per il 2025 al 30 giugno, al 21 luglio 2025.

La proroga riguarda tutti i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, Irap e Iva, con scadenza 30 giugno 2025, dei contribuenti che svolgono attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascun indice, dal relativo Decreto di approvazione del Ministro dell'Economia e delle Finanze e coloro che partecipano a società, associazioni ed imprese per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità.

Rientrano nella proroga anche i soggetti che determinano il proprio reddito in modo forfettario, nonché i soggetti che adottano il regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità.

Attenzione al fatto che la proroga interessa, quindi, anche il diritto annuale della Camera di Commercio, e sarà possibile anche in questo caso, effettuare il versamento con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo nei successivi 30 giorni, ovvero entro il 20 agosto 2025.

PEC AMMINISTRATORI: RINVIO AL 31 DICEMBRE 2025

L'obbligo di iscrizione nel Registro Imprese del domicilio digitale degli amministratori di imprese, introdotto con la Legge di Bilancio 2025, a pochi giorni dalla scadenza (30 giugno 2025), è stato prorogato dal MIMIT al 31 dicembre 2025. Resta confermata la sanzione per chi non adempie ed il divieto di utilizzare la PEC amministratori della Società.

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha rinviato il termine fissato per l'assolvimento dell'obbligo di iscrizione nel Registro Imprese del domicilio digitale degli amministratori di imprese costituite in forma societaria.

La proroga nasce in risposta alle segnalazioni di **Unioncamere** e dei **professionisti**, che hanno evidenziato **incertezze interpretative** e difficoltà operative.

Nell'avviso del 25 giugno 2025 viene confermata la validità delle istruzioni operative fornite dal MIMIT con la precedente nota del 12 marzo 2025 n. 43836. In particolare: l'obbligo riguarda tutti gli amministratori delle imprese costituite in forma societaria (sia di capitali che di persone), anche quelle costituite prima del 1° gennaio 2025; l'**indirizzo PEC** deve essere diverso da quello della società e la sua comunicazione, salvo eccezioni, è gratuita (esente da imposta di bollo e da diritti di segreteria).

Un'attenzione particolare per le **sanzioni**: la mancata iscrizione comporta una sanzione amministrativa da 103 euro a 1.032 euro per ciascun amministratore, ridotta nel caso in cui l'assolvimento dell'obbligo avvenga nei 30 giorni successivi alla scadenza del termine prescritto.

DOMANDE E RISPOSTE

“Nel 2024, ho acquistato uno smartwatch che dispone di una mini-pompa e di un mini-bracciale per misurare la pressione arteriosa monitorandola in modo continuo durante le 24 ore (Abpm, Ambulatory blood pressure monitoring). Il dispositivo è marchiato CE0197. Chiedo se posso detrarre la spesa nella dichiarazione precompilata 2025”.

La spesa sostenuta per l'acquisto dello smartwatch indicato nel quesito è detraibile (ex articolo 15, comma 1, lettera c, del Tuir, Dpr 917/1986), in quanto si tratta di un dispositivo medico certificato



(dove 0197 è il numero identificativo dell'Organismo che ha certificato il dispositivo) con finalità sanitaria (Abpm) documentabile.

L'Agenzia delle Entrate (con la Circolare 20/E/2011) ha precisato che il documento di spesa deve riportare gli estremi del soggetto che sostiene la spesa stessa e la descrizione del dispositivo medico, che deve essere contrassegnato dalla marcatura CE e (se non incluso nell'elenco fornito dal Ministero della Salute) dalla conformità alle direttive europee 93/42/CEE, 90/385/CEE e 98/79/CEE, e successive modifiche ed integrazioni, od ai regolamenti europei UE/2017/745 e UE/2017/746, recepiti, rispettivamente, dal D. Lgs. 137/2022 e dal D. Lgs. 138/2022. La stessa Agenzia ha, altresì, ribadito (con la Circolare 14/E/2023) che non possono essere considerati validi i documenti (scontrino fiscale o fattura) che riportino semplicemente l'indicazione "dispositivo medico".

"A seguito di un'operazione di protesi all'anca, eseguita due anni fa, mi sono iscritto ad un corso collettivo per la riabilitazione posturale. Nel frattempo, ho fatto anche fisioterapia individuale, a costi notevoli. Chiedo se la fattura per il corso collettivo, che riporta la dicitura "Tessera da 10 ingressi corso ginnastica posturale", e che è stata da me pagata con carta di credito, sia detraibile".

La spesa sostenuta per un corso collettivo di ginnastica posturale riabilitativa potrebbe rientrare tra le spese sanitarie detraibili ai fini Irpef (art. 15, comma 1, lettera c, del DPR 917/986, Tuir) a condizione che le prestazioni siano state effettuate da personale sanitario qualificato (per es. fisioterapista) in un centro autorizzato.

L'Agenzia delle Entrate (con la Circolare 14/E/2023) ha, infatti, chiarito che "sono da ricomprendere tra le spese specialistiche detraibili esami e terapie - quali la ginnastica correttiva e la ginnastica di riabilitazione degli arti e del corpo - se seguite in centri a ciò autorizzati e sotto la responsabilità tecnica di uno specialista".

Ha, altresì, precisato che dai documenti di spesa deve evincersi il collegamento delle spese stesse con la prestazione medica (per es. una fattura emessa dal medico per visita specialistica ed una emessa dalla struttura sanitaria per "diritti ambulatoriali"). Tale collegamento può essere attestato dalla struttura sanitaria mediante l'integrazione dei documenti di spesa o mediante documentazione aggiuntiva.

"Una Srl è proprietaria di alcune unità immobiliari destinate alla locazione con differente destinazione (abitativa, commerciale, ufficio). Gli immobili sono locati a soggetti privati, nel caso di unità a destinazione residenziale, ed a soggetti titolari di partita Iva, nel caso di destinazione commerciale e ad ufficio. Le unità residenziali destinate alla locazione a privati sono soggette all'applicazione della normativa sulle polizze catastrofali? Per le altre unità, la Srl è obbligata a stipulare la polizza per l'unità immobiliare, mentre il locatario è obbligato a stipularla per il contenuto?"

Il decreto interministeriale 30 gennaio 2025, n. 18, emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, introduce le nuove regole per l'assicurazione obbligatoria contro i rischi catastrofali. La norma si inserisce nell'ambito della Legge 213/2023 (di Bilancio per il 2024), si rivolge alle imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia, iscritte al Registro delle Imprese (fatte salve le imprese agricole), e riguarda la copertura dei beni aziendali impiegati nell'attività d'impresa, indipendentemente dal titolo di detenzione (proprietà, locazione, ecc.).



In merito a quanto chiesto nel quesito, va puntualizzato che l'obbligo assicurativo non si applica alle unità residenziali destinate esclusivamente ad abitazione privata e locata a privati, salvo che non vi sia un uso promiscuo (e cioè che parte dell'immobile sia impiegata per attività d'impresa). In caso di uso promiscuo, la copertura deve riguardare almeno la parte dell'immobile destinata all'attività commerciale o d'impresa.

Per quanto attiene, invece, gli immobili destinati ad attività commerciali ed uffici, la normativa impone l'obbligo della copertura catastofale a tutte le imprese che utilizzano tali immobili per attività commerciale o d'ufficio, anche se in locazione. L'obbligo, infatti, riguarda i beni impiegati "a qualsiasi titolo" per l'attività d'impresa, quindi anche quelli non di proprietà, ma utilizzati in virtù di un contratto di locazione. I più recenti chiarimenti normativi (l'articolo 1-bis, comma 2, del DL 155/2024 ed il Decreto 18/2025 citato) indicano, infatti, che l'obbligo ricade sull'impresa che utilizza l'immobile per la propria attività, anche se non proprietaria.

Ciò detto, per evitare una doppia assicurazione, nella pratica accadrà di frequente che il locatario si limiti ad assicurare il contenuto utilizzato per la propria attività d'impresa (beni, attrezzature, macchinari), mentre il proprietario stipulerà la polizza per l'intero immobile, con esclusione del suo contenuto. Diversamente, peraltro, potrà accadere che il contratto di locazione (e non, quindi, la legge) imponga al locatario di farsi carico anche della polizza sull'immobile.

“L'attività del massaggiatore capo bagnino degli stabilimenti idroterapici viene considerata arte ausiliaria delle professioni sanitarie. In questo caso, la fattura va emessa in forma elettronica o cartacea? Con Iva o esente Iva, ex articolo 10 del DPR 633/1972? Infine, la fattura va inviata al Sistema tessera sanitaria?”

Per le prestazioni rese in qualità di massaggiatore capo bagnino degli stabilimenti idroterapici, la fattura deve essere emessa in formato cartaceo e non elettronico, in quanto tali prestazioni rientrano nella nozione di "prestazioni sanitarie" effettuate nei confronti di persone fisiche (risposta ad Interpello 78/2019).

Infatti, l'articolo 10-bis del DL 119/2018, come esteso dall'articolo 9-bis, comma 2, DL 135/2018, ha previsto un'esenzione dall'obbligo di fatturazione elettronica per i soggetti non tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria (tra questi c'è anche il massaggiatore capo bagnino, perché la sua non rientra fra le categorie professionali tenute a tale adempimento), con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie rese a persone fisiche. Poiché l'attività del massaggiatore capo bagnino degli stabilimenti idroterapici è considerata un'arte ausiliaria delle professioni sanitarie, le relative prestazioni rientrano nella nozione di "prestazioni sanitarie" e, pertanto, sono escluse dall'obbligo di fatturazione elettronica quando rese a persone fisiche. Riguardo all'applicazione dell'Iva, tali prestazioni sono esenti, ex articolo 10, comma 1, n. 18, del DPR 633/1972, in quanto rientrano tra le «prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese dalle strutture sanitarie pubbliche o da strutture sanitarie private autorizzate».

“Una SSD è stata posta in liquidazione volontaria in data 27 dicembre 2024. La società deve depositare in Camera di Commercio il bilancio ante liquidazione per il periodo 1° gennaio 2024-27 dicembre 2024? Oppure può presentare il bilancio per l'intero periodo 1° gennaio 2024-31 dicembre 2024, indicando in nota integrativa l'avvenuta messa in liquidazione in corso d'anno?”

Nel caso prospettato, la SSD posta in liquidazione volontaria è tenuta a redigere e depositare al Registro delle Imprese il bilancio "ante liquidazione", ossia relativo al periodo che va dal 1° gennaio 2024 fino al 27 dicembre 2024, data di apertura del periodo di liquidazione. A partire da



questa data, infatti, viene meno il presupposto della continuità aziendale e, pertanto, non è possibile predisporre un unico bilancio per il 2024.

In base all'articolo 2490 del Codice civile, il liquidatore redigerà un bilancio iniziale di liquidazione - nel caso in esame, alla data del 28 dicembre 2024 - secondo le regole del bilancio d'esercizio, ma con i criteri valutativi coerenti con la fase di liquidazione, secondo le regole civilistiche ed in base a quanto disposto dall'Organismo italiano di contabilità (Oic) 5. Il bilancio ante liquidazione, invece, andrà redatto applicando le ordinarie regole previste dal Codice civile (art. 2423 e seguenti) e sarà depositato nei termini ordinari. La nota integrativa fornirà le informazioni relative alla messa in stato di liquidazione, con indicazione della data di effettività e delle motivazioni, nonché delle eventuali implicazioni sui criteri valutativi.

“In una società per azioni, a luglio 2023, vengono rinnovati per un triennio il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale ed il Revisore Unico. Tra i componenti del nuovo Collegio Sindacale, viene nominato uno dei membri del precedente Consiglio di Amministrazione. La nuova carica di membro del Collegio Sindacale non è in conflitto con la precedente carica di membro del Consiglio di Amministrazione? Sussiste una situazione di incompatibilità?”

La nomina a membro del Collegio Sindacale di un soggetto in precedenza facente parte del Consiglio di Amministrazione della medesima Società non configura ipotesi di ineleggibilità. L'ineleggibilità impedisce, infatti, al soggetto di essere eletto, mentre l'incompatibilità comporta un divieto riguardante il cumulo di cariche. L'incompatibilità costituisce, quindi, un “sottoinsieme” dell'ineleggibilità.

L'articolo 2399 del Codice civile prevede che non possano essere eletti alla carica di Sindaco coloro che:

- si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del Codice civile (interdizione, inabilitazione, fallimento, condanna che comporta interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o incapacità ad esercitare uffici direttivi);
- il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società;
- gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano, od a quelle sottoposte a comune controllo, da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, o da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, nel Pronto ordini 41/2019, ha puntualizzato che le ipotesi di ineleggibilità devono ritenersi tassative ed inderogabili. All'atto pratico, l'ineleggibilità opera automaticamente, anche in assenza di un procedimento accertativo, perché la presenza di cause di ineleggibilità rende nulla la delibera di nomina per illiceità dell'oggetto (Tribunale di Milano, 28 settembre 2021, n. 7755). L'incompatibilità, invece, determina la decadenza dall'ufficio in mancanza di scelta. Un presidio è rappresentato dalle norme di comportamento del Collegio Sindacale, emanate nel settembre 2015, ed aggiornate nel dicembre 2023, che assumono natura vincolante per gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili.

“Due persone fisiche intendono costituire, verso la fine del 2025, una SSD. Esse valuteranno se costituirla con capitale sociale ridotto (sotto i 10.000 euro) oppure con capitale sociale ordinario (10.000 euro). È possibile costituire una SSD con due soci? Oppure il numero minimo di soci deve essere superiore? Trattandosi di ambito sportivo dilettantistico, il Consiglio di Amministrazione della società deve essere costituito da un minimo di tre membri (come avviene per il Consiglio Direttivo nelle ASD) oppure i componenti possono essere anche due o, addirittura, è ammessa anche l'esistenza di un Amministratore unico? Infine, la SSD può aderire al regime forfettario previsto dalla Legge 398/1991 e non iscriversi al Registro unico nazionale del terzo settore (Runts), anche per gli anni successivi al 2025?”

La risposta alla prima domanda è positiva. Trattandosi di una SSD, istituita ex articolo 90, comma 18, della Legge 289/2002, e disciplinata dal libro V del Codice civile (art. 2463), questa può essere costituita anche da due persone fisiche. In quanto tale, poi, non è previsto un numero minimo di amministratori, essendo possibile anche la nomina di un Amministratore unico. Ulteriormente, ricorrendo i presupposti di legge (in particolare, l'adesione ad una Federazione aderente al Coni o ad un altro Organismo sportivo riconosciuto dallo stesso Coni), la SSD può applicare il regime forfettario, come previsto dalla Legge 398/1991, se nel periodo d'imposta precedente non ha conseguito proventi da attività commerciale per un importo superiore a 400.000 euro, mentre non è obbligatoria l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore (Runts), a meno che non intenda qualificarsi come ente del Terzo settore, ex D. Lgs. 117/2017. Al riguardo, può essere opportuno tenere conto di quanto contenuto nella Circolare dell'Agenzia delle Entrate 18/E/2018. Infine, si evidenzia l'obbligo di iscrizione, in base all'articolo 10 del D. Lgs. 36/2021, al Registro unico nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (Rasd), tenuto dal Dipartimento per lo sport attraverso Sport e Salute SpA.

“Il mio inquilino mi ha inviato a suo tempo una raccomandata, con cui mi segnalava la volontà di recedere dal contratto e di lasciare l'immobile. Qualche giorno fa, l'inquilino mi ha invece manifestato la volontà di rimanere; io, nel frattempo, avrei già trovato un nuovo affittuario interessato alla locazione dell'appartamento. Come mi devo comportare? Posso pretendere che il mio inquilino se ne vada, considerando che mi ha mandato la raccomandata di disdetta?”

Salvo diverso patto, nei contratti di locazione abitativi soggetti alla Legge 431/1998 - siano essi contratti liberi, di cui all'articolo 2, comma 1, oppure a canone concordato, di cui all'art. 2, comma 3 - l'inquilino può recedere dal contratto per “gravi motivi” anche prima della scadenza della locazione, inviando una lettera di recesso in forma scritta. Circa la forma scritta della lettera di recesso, si veda Cassazione, 13 giugno 2022, n. 18971. D'altra parte, l'art. 3, ultimo comma, della citata Legge 431/1998 dispone che «il conduttore, qualora ricorrano gravi motivi, può recedere in qualsiasi momento dal contratto, dando comunicazione al locatore con preavviso di sei mesi». Ciò premesso - ove l'inquilino non riconsegna i locali alla scadenza del periodo semestrale di preavviso - il proprietario/locatore, previo invio di una opportuna diffida, può rivolgersi ad un legale per conseguire anche giudizialmente la liberazione dei locali. Infatti, il recesso dell'inquilino costituisce un atto unilaterale e recettizio che spiega efficacia una volta pervenuto nella sfera di disponibilità del proprietario (art. 1334 del Codice civile). Da quel momento non può più essere revocato, salvo eventuale nuovo patto con il locatore.

Lo Studio resta a disposizione per ogni chiarimento ed assistenza

Studio Cassinis

STUDIO CASSINIS
Dottori Commercialisti & Avvocati

Via Fieno, 3
20123 Milano
Tel. +39 02 31 32 36

Via Barberini, 47
00187 Roma
Tel. + 39 02 31 32 36

Web: www.studiocassinis.com
e-mail: info@studiocassinis.com

